

All' USR Puglia

Agli UU.AA.TT. della Puglia

Ai Dirigenti Scolastici della Puglia

All'Albo sindacale d'Istituto

Oggetto: L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA È UNA PREROGATIVA INDEROGABILE DELLA CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO

È pervenuta alla scrivente una nota a firma di un'organizzazione sindacale rappresentativa dell' Area dirigenziale del comparto "Istruzione e Ricerca" secondo cui la convocazione del tavolo contrattuale di istituto per la sottoscrizione di un apposito contratto sull'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 non costituirebbe una richiesta accoglibile in quanto:

- a) il protocollo d'intesa siglato il 6 agosto scorso fra Ministero e sindacati del settore scuola non prevederebbe che nelle singole scuole sia effettuata alcuna sequenza contrattuale o intesa o contratto integrativo aggiuntivo appositamente dedicati a questa materia;
- b) il suddetto protocollo darebbe alle scuole indicazioni così univoche e chiare da evitare *"inutili e defatiganti procedure di contrattazione"*;
- c) le indicazioni ivi contenute andrebbero attuate, osservate e praticate obbligatoriamente, a prescindere da qualsiasi parere difforme o integrativo se ne possa avere in merito riguardanti l'organizzazione generale degli istituti scolastici, materia che sarebbe di competenza del dirigente;
- d) il protocollo dà alle scuole indicazioni univoche e chiare proprio per evitare ***"inutili e defatiganti procedure di contrattazione"***.

A tal riguardo la scrivente Organizzazione Sindacale rileva quanto segue:

- 1. il citato protocollo d'intesa siglato il 6 agosto non dispone, né potrebbe, alcuna funzione normativa "sull'organizzazione generale degli istituti scolastici" per il semplice fatto che tale parte normativa è già contenuta nell'unica fonte giuridica adeguata rappresentata dal contratto collettivo del comparto di riferimento;
- 2. a tal riguardo è solo il caso di osservare che proprio il CCNL/18, all'art. 22 c. 4 lett. C1, recita quanto segue: ***"Sono oggetto di contrattazione integrativa [...] a livello di istituzione scolastica ed educativa l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro"***;
- 3. il protocollo d'intesa siglato il 6 agosto scorso fra Ministero e sindacati, anche solo per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19", non può prevedere alcuna deroga rispetto del CCNL/18;

4. le modalità di “*comunicazione e confronto*”, indicate nel protocollo, evidentemente non si riferiscono agli istituti contrattuali previsti dal CCNL/18 (in tal caso il protocollo avrebbe dovuto indicare gli istituti dell’informazione e del confronto” con il riferimento specifico al CCNL/18), ma sono da intendersi come indicazioni generali riportate al fine di richiamare uno spirito di condivisione e collaborazione quanto più ampio possibile. Pertanto le modalità di “*comunicazione e confronto*” previste dal Protocollo del 6 agosto non integrano o sostituiscono in alcun modo quanto previsto all’art. 22 c. 4 lett. C1 del CCNL/18. Non a caso, proprio al capoverso successivo, il protocollo recita:

*“Tenuto conto della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID19 si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il Ministero della Salute ed il CTS a livello nazionale, per agevolare i Dirigenti scolastici nell’adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, **fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca in materia di relazioni sindacali.***

Per quanto sopra esposto,

la scrivente Organizzazione sindacale ritiene che i Dirigenti Scolastici non possano, né debbano, sottrarsi alla richiesta da parte sindacale di convocazione di un tavolo contrattuale anche per la sottoscrizione di un apposito contratto sull’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/21. In difetto, ovviamente, la scrivente organizzazione sindacale ricorrerà a tutti gli strumenti che riterrà adeguati al fine di assicurare effettività concreta alla tutela della libertà e attività sindacale.

Infine non possiamo non censurare il passaggio della menzionata nota in cui si dice che l’organizzazione sindacale rappresentativa dell’ Area dirigenziale del comparto “Istruzione e Ricerca” di cui sopra “*si è spesa espressamente per ottenere - come poi è stato - un protocollo che desse alle scuole indicazioni univoche e chiare ed evitasse **inutili e defatiganti procedure di contrattazione***”, in quanto riteniamo tali affermazioni inopportune e controproducenti, soprattutto in un momento in cui le comunità educanti sono chiamate ad uno sforzo collettivo per affrontare una sfida inedita e impegnativa come l’avvio e lo svolgimento di un anno scolastico in tempi di emergenza da pandemia.

La FLC CGIL considera da sempre necessario, opportuno ed efficace il dialogo con ogni livello dell’Amministrazione in quanto, come recita l’art. 4 c. 1 del CCNL/18 “***Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti***”.